# REGOLAMENTO (CEE) N. 965/71 DELLA COMMISSIONE

## del 10 maggio 1971

## recante disposizioni di deroga per quanto riguarda il magazzinaggio privato di alcuni vini da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 37,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 617/71 (4), prevede che per il periodo fino al 30 novembre 1970 l'importo dell'aiuto è fissato per i vini da pasto dei tipi A II e A III e per i vini da pasto che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da pasto a 0,005 unità di conto ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 324/71 della Commissione, del 15 febbraio 1971, recante deroga provvisoria agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70 per quanto riguarda il periodo di validità dei contratti di magazzinaggio e l'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato per i vini da pasto (5), prevede che, per il periodo fino al 31 agosto 1971, l'importo dell'aiuto accordato per i vini da pasto dei tipi A II e A III e per i vini da pasto che si trovano in stretta relazione economica con tali tipi di vino da pasto e che formano oggetto di un contratto di magazzinaggio di 6 mesi è fissato a 0,0075 unità di conto per giorno e per ettolitro ;

considerando che gli aiuti finora accordati non hanno potuto incoraggiare sufficientemente il magazzinaggio in modo da assicurare un consolidamento dei corsi di tali vini, tenuto conto segnatamente delle rilevanti spese di finanziamento derivanti dal livello relativamente elevato dei prezzi di detti vini ; che, per rimediare a tale difficoltà in assenza di altre misure di sostegno — la distillazione non essendo attrattiva per tali vini in causa —, è opportuno aumentare l'importo dell'aiuto ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 ha fissato a tre mesi il periodo di validità dei contratti a breve termine ;

considerando che è opportuno incoraggiare il magazzinaggio con una garanzia a più lungo termine e permettere che i relativi contratti vengano conclusi per un periodo eccedente tre mesi ;

considerando che, evitare distorsioni della concorrenza, è necessario prevedere che l'importo dell'aiuto per i contratti di magazzinaggio a breve termine che sono in corso alla data del 1° maggio 1971 venga adattato a quello previsto dal presente regolamento ;

considerando che il Comitato di gestione per i vini non ha espresso un parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1437/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 324/71, l'importo dell'aiuto al magazzinaggio accordato per i vini da pasto dei tipi A II e A III è aumentato, a decorrere dal 1° maggio 1971, a 0,01 unità di conto per giorno e per ettolitro

— per i contratti in corso il 1° maggio 19971

— e per i contratti da concludere a decorrere da tale data, purché siano conclusi prima del 20 maggio 1971.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, a richiesta dell'interessato il periodo di validità dei contratti di

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.
(3) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.
(4) GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 15.
(5) GU n. L 38 del 16. 2. 1971, pag. 14.

cui al secondo trattino del paragrafo precedente eccede tre mesi.

Il periodo di validità di tali contratti non può tuttavia superare la data del 31 agosto 1971.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI